



TRIBUNALE DI PISTOIA
Ufficio Esecuzioni Immobiliari

n. 191 2024 R.E.

Il Giudice dell'Esecuzione,

richiamata l'ordinanza di delega della vendita dell'11.4.2025;

rilevato che l'ordinanza vada integrata precisando la percentuale di aumento minimo del rilancio, in caso di gara tra gli offerenti;

P.Q.M.

Integra l'ordinanza come segue: punto 4 determinare il prezzo in un importo non inferiore a quello dell'offerta già presentata ex art. 568 bis cpc (escludendo espressamente la possibilità di formulare offerte ribassate di $\frac{1}{4}$) *e individuando l'aumento minimo del rilancio in misura pari al 2% del prezzo base, arrotondato per difetto alle 500 euro inferiori.*

Si comunichi alle parti ed alla delegata.

Pistoia, 23/05/2025

IL G.E.

Dott. Sergio Garofalo